

Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

www.comune.sannazzarosesia.no.it

Piazza Vittorio Veneto n. 1 – CAP 28060 Tel. 0321 / 834131 Fax 0321 / 834303 C. Fiscale – P. IVA 00364600031 san.nazzaro.sesia@cert.ruparpiemonte.it www.comune.sannazzarosesia.no.it

A tutto il Personale

Sede

Prot. n. 287 del 26.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO E FRUIZIONE FERIE.

LAVORO STRAORDINARIO

Con la presente si richiama il personale tutto al rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di

lavoro straordinario.

In particolare, si ricorda che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni

di lavoro eccezionali; pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di

programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro e la prestazione di lavoro

straordinario deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile dell'ufficio, sulla base delle

esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di

autorizzazione.

Secondo consolidati principi (ex multis Cons. St. Sez. V n. 844/2009; Sez. IV n. 2282/2007;), il diritto al

compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di preventiva e formale

autorizzazione. Questa ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di buon

andamento della pubblica amministrazione, la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla

prestazione e di risorse finanziarie a tal fine destinate.

<u>In circostanze straordinarie</u> l'autorizzazione può intervenire <u>ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento</u>

della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, ma comunque non può mai

essere esclusa.



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

www.comune.sannazzarosesia.no.it

La sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi

straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il

dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che

l'amministrazione era obbligata a garantire trattandosi di compiti irrinunciabili.

Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato

prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa

retribuzione, occorrendo a tal fine una formale autorizzazione, la quale costituisce lo strumento per

verificare, in primo luogo, la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse per ulteriori prestazioni

lavorative; in secondo luogo, il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio.

Sulla base di quanto sopra enunciato, la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente

autorizzata dal Responsabile dell'ufficio sulla base delle esigenze organizzative e di servizio e

l'autorizzazione, comunque necessaria, può intervenire ex post o considerarsi implicita solo in casi

eccezionali in cui la prestazione sia obbligatoria e improrogabile per assolvere compiti indispensabili, da

attestare e documentare. Inoltre, il monte ore pro-capite di lavoro straordinario autorizzabile deve

essere contenuto nei limiti dell'apposito fondo all'uopo destinato dall'amministrazione. In mancanza

delle suddette condizioni, è preclusa la retribuibilità delle prestazioni stesse, in considerazione della loro

non riconducibilità ad un preventivo impegno di spesa.

Le ore eccedenti, sempre a condizione della preventiva autorizzazione, potranno, infatti, dar luogo,

ricorrendo i presupposti, al diritto a periodi di riposo compensativo.

FERIE

Premesso che il diritto di usufruire di un periodo annuale di ferie è un diritto irrinunciabile e non

disponibile presidiato dalla Costituzione Italiana e da leggi dello Stato e viste le restrittive disposizioni in

materia introdotte dal D.L. n. 95 del 2012 si richiama il personale tutto all'esercizio del proprio diritto

alle ferie nel rispetto dei tempi, modi e condizioni stabilite dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro,

compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e di servizio.

S'invitano, pertanto, tutti i dipendenti a tenere conto di quanto sopra detto nella programmazione della

propria attività lavorativa e dei tempi di vita, predisponendo, a tal fine, un piano ferie, almeno con

riferimento al periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Comune di San Nazzaro Sesia - piazza Vittorio Veneto, 1 - 28060 San Nazzaro Sesia (NO) Codice Fiscale e Partita IVA 00364600031



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

www.comune.sannazzarosesia.no.it

L'ufficio amministrativo curerà che il personale eserciti pienamente i propri diritti e adempia ai propri obblighi, in considerazione delle esigenze personali, di lavoro e di servizio e in attuazione del principio di collaborazione cui devono informarsi i rapporti di lavoro all'interno dell'organizzazione amministrativa.

Nell'interesse dei lavoratori e dell'ente si raccomanda di seguire le istruzioni impartite.

L'inosservanza delle disposizioni su richiamate e della presente comunicazione è sanzionabile nei modi di legge e di contratto.

La presente viene comunicata agli interessati e pubblicata nella sezione amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Sicuro di un positivo riscontro porgo cordiali saluti.

Riferimenti normativi e contrattuali:

Art. 36 della Costituzione Italiana;

Artt. 5 e 10 del D.lgs. n. 66 del 2003;

Art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012;

Artt. 18 e 38 CCNL Regioni e Autonomie Locali.

San Nazzaro Sesia, 26.02.2014

Il Segretario Comunale

Dr. Alfonso RUSSO

(firma autografa in originale agli atti)